



24 settembre 2015

Sentenza del Tribunale di Bologna, III sez. civile, del 11 agosto 2014

Avvocato difensore dell'opposto M.C.: Avv. Gino Martinuzzi

RATIO DECIDENDI:

L'affermazione della responsabilità dell'avvocato presuppone l'accertamento del sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o che avrebbe dovuto essere coltivata.

In altri termini, spetta al cliente provare che il mancato raggiungimento del risultato sperato è dovuto proprio alla difettosa esecuzione dell'opera (tenendo peraltro conto che, salvo i casi di dolo o di colpa grave, è da ritenersi esclusa ogni responsabilità in caso di interpretazioni di leggi ovvero di risoluzione di questioni opinabili).

In ogni caso, il danno che si asserisce essere stato provocato dall'avvocato in tanto è risarcibile in quanto si accerti che, senza il comportamento negligente o imperito del legale, il risultato sarebbe stato conseguito.

OBITER DICTUM:

In via generale, nel contratto d'opera intellettuale (arg. ex Cass. 24 marzo 2014, n. 6886), qualora il committente non abbia richiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento del danno, il professionista mantiene il diritto al compenso della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

N. R.G. 10322/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile

Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasquale Gianniti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10322/2010 promossa da:

V.C.M. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'Avv. BINI GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 22 40100 BOLOGNA, presso il difensore Avv. BINI GIULIO

ATTORE OPPONENTE

contro

M.G. (C.F.), con il patrocinio dell'Avv. MARTINUZZI GINO, elettivamente domiciliato in VIA U. LENZI, 1 40122 BOLOGNA presso il difensore Avv. MARTINUZZI GINO

CONVENUTO OPPOSTO

Conclusioni dei Procuratori delle parti

All'udienza del 15 maggio 2014 il Procuratore di parte opponente precisava le conclusioni chiedendo:

In via principale

Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis, dichiarare la nullità o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocarlo, per i motivi esposti in narrativa, e in ogni caso rigettare la domanda dell'Avv. M.G. in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova, e in via riconvenzionale condannare l'Avv. M.G. a risarcire alla V.C.M.

S.r.l. i danni che risulteranno causati alla società dal suo inadempimento, che si indicano in euro 227.326,75, o nella diversa somma



ritenuta corretta dal Giudice.

Voglia l'Ill.mo Giudice, in considerazione del contegno processuale dell'Avv. M.G., per i motivi indicati in memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c., condannare l'Avv. M.G. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. 3 comma, nella somma che indichiamo in euro 40.000,00, salvo migliore (ed eventualmente maggiore) valutazione da parte del Giudice.

In subordine

Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto sussistere un diritto di credito in capo all'Avv. M.G. voglia il Giudice rideterminarne l'importo in proporzione alla qualità ed utilità dell'opera svolta a favore della V.C.M. S. r. l.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.

Voglia il Giudice, qualora accerti l'inesistenza in tutto o in parte del diritto fatto valere dall'Avv. M.G. in via esecutiva, condannare quest'ultima, in aggiunta al pagamento delle spese legali, ai danni ex art. 96 2 comma c.p.c.

Alla stessa citata udienza il Procuratore di parte opposta precisava a sua volta le conclusioni chiedendo:

Nel merito:

In via principale: Rigettare, come totalmente infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta, confermando l'opposto decreto in ogni sua parte;

In via subordinata:

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle eccezioni formulate dall'opponente, condannare la società V.C.M.

srl al pagamento in favore dell'Avv. M.G. della somma di euro 34.312,79, come da decreto, ovvero della diversa somma che risulterà alla medesima dovuta all'esito dell'istruttoria a fronte dell'attività professionale come prestata e documentata, oltre agli interessi di mora di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 132, al tasso di riferimento come previsto dalla citata normativa, come via via determinato e comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, e con decorrenza dal 9 dicembre 2009 (o quanto meno dalla data di opinamento e cioè dal 14 dicembre 2009) al saldo effettivo, e al danno da svalutazione su base Istat con la medesima decorrenza.

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazioni spese generali 15%, contributo previdenziale 4% e iva 22% come per legge.

Svolgimento del processo

L'Avv. M.G. in data 10 marzo 2010 presentava ricorso per decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nei confronti della società V.C.M. S.r.l. (di seguito, per brevità, anche VCM), deducendo in fatto che: a) nell'anno 2007 aveva ricevuto mandato per assistenza legale e consulenza varia dalla società VCM, corrente in ed era intervenuta, quale nuovo Difensore, in tutte le posizioni ad essa affidate a seguito della risoluzione dei rapporti tra detta società ed il precedente legale della stessa; b) l'attività si era espletata con la ricostruzione della documentazione, la disamina di tutto il contenzioso pendente, la predisposizione di relazioni informative e pareri per la



società assistita, svariati incontri e riunioni per l'esame delle posizioni, la costituzione in giudizio nelle diverse posizioni, oltre a svariata attività stragiudiziale; c) la VCM, con fax del 16 giugno 2008 ha richiesto la restituzione di tutte le pratiche, poi affidate ad altro legale; d) che la società non aveva mai corrisposto nulla, neppure a titolo di acconto o di fondo spese, a fronte dell'attività prestata, per cui poteva dirsi che la stessa si era avvalsa gratuitamente delle sue prestazioni professionali; in particolare, le diverse notule, inviate sia prima che dopo la risoluzione del rapporto, erano rimaste inevase e, d'altra parte, la società convenuta aveva fatto pervenire rilievi soltanto con fax del 9 del mese di dicembre 2009 (peraltro contestato in pari data: cfr. allegato 10); d) il locale Consiglio dell'ordine con delibera 14 dicembre 2009 aveva opinato gli onorari nell'importo complessivo di euro 17.971,00 per tutte le posizioni esaminate ed indicate specificatamente nel ricorso per opinamento, al quale dovevano aggiungersi le spese e le competenze, il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge (oltre oneri di opinamento, bollatura istanza opinamento), il tutto per la somma complessiva di euro 34.312,79, oltre agli interessi di mora ex decreto legislativo n. 231/2002 con decorrenza dal 9 dicembre 2009, oltre alle spese della fase monitoria ed oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (dichiarando il legale ricorrente di fare ricorso al credito bancario).

In accoglimento del ricorso, questo Tribunale, con decreto n. 2387/10 depositato il 18 marzo 2010, immediatamente esecutivo, ingiungeva alla VCM di pagare alla ricorrente la somma di € 34.312,79, oltre gli interessi legali ex D.lgs. 23 1/2002 dal 09.12.2009 al saldo, al danno da svalutazione su base ISTAT con la medesima decorrenza, e alle spese della procedura liquidate in € 405,00 per onorari, € 466,00 per diritti e € 210,50 per spese oltre 12.5% IVA e CPF.

Avverso il suddetto decreto – che veniva notificato il 13 maggio 2010 alla società insieme a pedissequo atto di precetto – proponeva opposizione la VCM srl con atto notificato il 21 giugno 2010, nel quale, in sintesi:

- a) in via preliminare, veniva chiesta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- b) veniva eccepito il difetto di prova circa l'avvenuta esecuzione delle prestazioni per le quali l'Avv. M.G. chiedeva il pagamento, nonché la nullità del decreto ingiuntivo per avere compreso somme non liquide (rivalutazione ISTAT);
- c) veniva dedotto l'inadempimento ex art. 1460 c.c. di parte opposta con conseguente perdita del diritto della stessa al compenso in capo all'Avv. M.G.;
- d) veniva formulata, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento;
- e) in via subordinata, venivano contestate nel *quantum* le richieste di pagamento dell'Avv. M.G. per aver quest'ultima esposto nelle proprie notule voci di onorari e competenze non dovute.



Si costituiva l'opposta Avv. M.G., contestando analiticamente le deduzioni in fatto di cui all'atto di opposizione. In punto di diritto, parte opposta

-quanto al preteso difetto di prova del credito azionato, nel prendere atto che nessuna delle voci esposte in parcella era stata contestata con riferimento alla effettuazione delle relative prestazioni, richiamava la documentazione allegata al ricorso monitorio; produceva nuovamente ed integralmente i 13 fascicoli di studio delle posizioni, per le cui note aveva chiesto opinamento, completi di atti, documenti e corrispondenza, nonché delle relative singole notule; faceva presente che di tutti i propri scritti difensivi aveva a suo tempo consegnato copia alla società VCS inviandola a mezzo telefax o a mezzo email e comunque aveva nuovamente consegnato tutti i propri scritti in data 19 giugno 2008, all'atto della restituzione delle pratiche, come attestato dalla comunicazione e relazione di consegna a mani in data 19 giugno 2008 (in atti); ribadiva che sino al dicembre 2009 nessuna comunicazione di doglianza era stata ad essa mossa da parte della VCM;

-quanto al riconoscimento del danno da svalutazione su base ISTAT – ribadito che il credito per cui è processo era pari in sola linea capitale ad oltre 33 mila euro e che la debenza risaliva quanto meno al mese di giugno 2008 - faceva presente che, nell'esercizio di una attività economica, e quindi anche di una libera professione, la regolare riscossione delle poste creditorie rappresenta il meccanismo normale e più favorevole al corretto esercizio dell'attività stessa;

-quanto al preteso inadempimento – ribadito che mancava qualsiasi comunicazione di doglianza da parte della società nei confronti dell'opposta sino al mese di dicembre 2009 – faceva presente che parte opponente non aveva assolto l'onere di specificare i singoli adempimenti ad essa contestati; e, quanto alle posizioni V.C. i, M.B. i e B.M. , illustrava analiticamente l'attività svolta; osservando in punto di diritto che, in ogni caso, qualora venga rilevato che l'inadempimento della parte nei cui confronti viene opposta l'eccezione non è grave o comunque ha scarsa importanza, il rifiuto di quest'ultima ad adempiere la propria obbligazione non può ritenersi in buona fede e quindi giustificato ai sensi dell'art. 1460 comma 2;

-quanto al quantum ed alle competenze degli onorari richiesti, deduceva in via distinta con riguardo a ciascuna delle 13 pratiche.

Ad esito della prima udienza, svoltasi in data 30 settembre 2019, l'allora Magistrato assegnatario, con ordinanza riservata 8 ottobre 2010:

-in accoglimento della richiesta dell'opponente sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo la "necessità di istruire la causa al fine di verificare la fondatezza della domanda dell'opposta, con riguardo sia all'an, sia al quantum, tenuto conto che l'opinamento del Consiglio dell'Ordine non ha alcuna valenza probatoria nel presente giudizio e che, con specifico riguardo al quantum, si discute di un rapporto professionale durato un anno, per stessa ammissione dell'opposta (dal maggio 2007 - cfr pag. 2 comp. Cost.- alla revoca del mandato del giugno 2008);

-invitava le parti a esperire tentativo di mediazione, che veniva



promosso dall'opposta, ma al quale l'opponente comunicava di non aderire (in quanto vi era una più ampia controversia tra l'Avv. M.G. e altre società di cui era socio di riferimento il socio unico di VCM S.r.l., controversia che già le parti avevano cercato di transigere con trattative stragiudiziali non andate a buon fine).

Al deposito delle tre memorie di cui all'art. 183 6° comma c.p.c.¹, sempre su disposizione del precedente Magistrato assegnatario, i Procuratori delle parti depositavano memorie riepilogative delle somme richieste dall'opposta e delle contestazioni formulate dall'opponente.

La causa veniva quindi istruita mediante: a) acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti; b) audizione, nella qualità di testimoni, davanti a questo Tribunale, di D.D. (impiegata amministrativa dell'Avv. M.G.) e di M.G.G. (collaboratrice dell'Avv. M.G. dal luglio 2007 al dicembre 2011), entrambe dedotte dalla Difesa dell'Avv. M.G.; nonché in via delegata davanti al Tribunale di Livorno, Sezione di Cecina, di A.S., M.F. e D.P., dedotti da parte opponente; c) interrogatorio formale del legale opposto.

All'udienza del 9 maggio 2013, espletato l'ammesso interrogatorio formale, la causa veniva rinviata al 15 maggio 2014 per precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza – svoltasi davanti al sottoscritto Magistrato, divenuto nelle more nuovo assegnatario del fascicolo, i Procuratori delle parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Decorsi i termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa passa ora in decisione.

Motivi della decisione

1.-L'opposizione non è fondata e pertanto non può essere accolta

2.- In punto di diritto, occorre preliminarmente osservare che, in caso di controversia diretta ad ottenere la corresponsione del compenso professionale, a carico del professionista grava l'onere di provare il compimento delle prestazioni azionate e la corretta applicazione delle tariffe. E', invece, a carico del cliente, in caso di contestazione, provare che le prestazioni dedotte in giudizio dal legale non sono state dallo stesso eseguite con la necessaria diligenza.

¹ In sede di prima memoria, depositata il 31.03.2011, l'opponente VCM s.r.l. formulava domanda di condanna dell'Avv. M.G. ex art. 96 3 comma c.p.c. al pagamento di € 40.000,00 salva migliore valutazione per alcuni accenni contenuti in comparsa di risposta (e ritenuti intimidatori) ad "altra società A.R.L." asseritamente riconducibile al socio di VCM S.r.l.



2.1.- Orbene l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in giudizio da parte opposta risulta dalle acquisite risultanze documentali. Invero, parte opposta ha prodotto: in relazione a ciascuna delle 10 pratiche giudiziali per cui è processo, altrettanti fascicoletti, contenenti copia degli atti giudiziari redatti, i memorandum d'udienza, copia degli atti delle controparti, la corrispondenza scambiata con la controparte; mentre in relazione alle 3 pratiche stragiudiziali, altrettanti fascicoletti, contenenti ciascuno la corrispondenza scambiata, i pareri redatti e gli appunti delle consultazioni verbali.

Occorre rilevare che detta documentazione – che è stata prodotta nella fase di opposizione, nonché è stata allegata al ricorso monitorio - dà contezza della esecuzione da parte dell'Avv. M.G. delle prestazioni azionate nel presente giudizio.

2.2.- Quanto poi alle applicazioni delle tariffe - – premesso che tutti i crediti azionati dall'Avv. M.G. ricadono sotto la disciplina del dm n. 127/2004; e che il totale imponibile delle note oggetto di causa è di complessive euro 28.074,00 (di cui 17.971,00 per onorari ed euro 10.103,00 per diritti) – si rileva che: a) i diritti che erano previsti ai numeri 11 e 12 della Tabella B non possono considerarsi inclusi nella voce di competenza per la disamina nonché in quella di onorari per studio della controversia; b) il nuovo procuratore che si costituisce in giudizio già pendente in sostituzione di altro precedente difensore può legittimamente chiedere i diritti relativi all'esame degli scritti difensivi della controparte ed all'esame dei documenti della controparte; c) la voce "corrispondenza con il cliente" non comprende la corrispondenza che l'avvocato intrattiene durante il giudizio con soggetti diversi dal cliente (vero è che la corrispondenza con detti ultimi soggetti non era prevista dalla tariffa giudiziale, ma ciò significa soltanto che trova applicazione la tariffa stragiudiziale; andrebbero si stralciati due fax diretti dall'Avv. M.G. al cliente, per totali 20 euro, ma, anche a non voler ricorrere al principio de nimiris non curat praetor, tale somma, invero modesta, può essere ragionevolmente imputata ad onorario relativo alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, voce omessa nella specifica per la causa nei confronti di C.d.M.; d) gli onorari stragiudiziali richiesti nelle cause pendenti' contro F.V. e V.C. sono stati correttamente chiesti, in quanto, da un lato, per potersi considerare giudiziale in senso stretto una prestazione, occorre che l'attività del professionista si sia estrinsecata nel compimento di atti destinati al processo e che a questo abbiano dato corso (presupposto che non si verifica per i due pareri per i quali gli onorari sono stati chiesti) e, dall'altro, eventuali pareri del nuovo procuratore nominato sulle prospettive di tutela futura degli interessi del cliente non possono che essere espressi sulla base di elementi forniti al nuovo difensore dallo stesso cliente e sono generalmente redatti su richiesta anche informale del cliente nel contesto dell'instaurato rapporto difensivo.



Piuttosto occorre aggiungere che, quand'anche si potessero ritenere fondati i rilievi dell'opponente, resterebbe comunque un importo imponibile non contestato pari ad euro 25.803.

Peraltro nel caso di specie la cessazione del rapporto è avvenuta non per recesso del professionista, ma per recesso del cliente: orbene, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 2237 c.c., il primo è consentito solo per giusta causa e con conseguenze economiche limitate "al risultato utile che ne sia derivato al cliente"; mentre il secondo è consentito ad nutum, ma con una obbligazione a carico del cliente estesa al compenso oggettivamente maturato dal professionista per l'opera svolta sulla base delle tabelle vigenti.

Ne consegue che – avuto anche riguardo al fatto che il compenso richiesto dal legale è già stato opinato dal locale competente consiglio dell'Ordine forense e che le stime del predetto costituiscono ex art. 2233 un rilevante parametro di valutazione per il giudice - non può essere sul punto accolta neppure la domanda subordinata diretta ad ottenere una riduzione del compenso liquidato in fase ingiuntiva.

3.- Quanto alla diligenza e qualità delle prestazioni – ribadito che il rapporto professionale è durato dal 2007 alla revoca del mandato del giugno 2008 e che la prima doglianza da parte della società nei confronti dell'opposta risale al mese di dicembre 2009 (e quindi ad un anno e mezzo dopo la revoca del mandato) - non può non essere preliminarmente osservato, in punto di diritto, che grava sul cliente l'onere di allegare e provare la pretesa negligenza (e/o l'insufficiente qualità delle prestazioni) del professionista.

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l'inadempimento dell'avvocato non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza, adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragione per cui l'affermazione della responsabilità dell'avvocato presuppone *l'accertamento del sicuro e chiaro fondamento dell'azione che, si asserisce, avrebbe dovuto essere proposta o che avrebbe dovuto essere coltivata*. In altri termini spetta al cliente provare che il mancato raggiungimento del risultato sperato sia dovuto proprio alla difettosa esecuzione dell'opera (tenendo peraltro conto che, salvo i casi di dolo o di colpa grave, è da ritenersi esclusa ogni responsabilità in caso di interpretazioni di leggi ovvero di risoluzione di questioni opinabili). In ogni caso, il danno che si asserisce essere stato provocato dall'avvocato in tanto è risarcibile in quanto si accerti che, senza il comportamento negligente o imperito del legale, il risultato sarebbe stato conseguito.

Orbene, a giudizio del sottoscritto Magistrato, nel caso di specie, non è risultata essere stata data la suddetta prova.



3.1. In particolare, con riferimento alla pratica pendente nei confronti di B.M., in relazione alla quale viene contestato al legale opposto di non aver prodotto un documento (da cui risultava che il credito di B.M. verso la VCM S.r.l. ammontava non a € 1.80.556,05, come invece affermato da B.M., ma a soli € 8.607,61), occorre osservare che: a) l'avv. M.G. è subentrato nella difesa della VCM in detta causa dopo il deposito della memoria di cui all'art. 183 comma 6 numero 2; b) VCM fatto avere il documento in questione all'avv. M.G. soltanto nella mattina dello stesso giorno in cui scadeva il termine di deposito della terza memoria; c) VCM non ha provato: né di aver effettivamente pagato le somme alle quali è stata condannata con sentenza di primo grado (non passata in giudicato, in quanto appellata); né che se fosse stato prodotto il suddetto documento avrebbe conseguito un risultato diverso e più favorevole; né sembra potersi dire allo stato che l'appello, come proposto, sia comunque destinato ad essere respinto.

3.2.- Quanto agli altri dedotti inadempimenti – concernenti nell'erroneità dei pareri e dei consigli, che sarebbero stati espressi dal legale opposto nelle cause pendenti nei confronti del F.C.S. e nella causa pendente nei confronti di M.B. ed altri; nonché concernenti il mancato avvio della causa nei confronti di V.C. – si rileva: quanto alla prima delle suddette cause, non sembra potersi ritenere provata la rilevanza della valutazione erronea che sarebbe stata espressa dal legale; quanto alla seconda, lo stesso opponente riferisce di non aver seguito il consiglio erroneo del legale, e, quanto alla terza, l'odierno legale opposto non risulta, da un lato, aver chiesto compensi per prestazioni non eseguite e, dall'altro, impedito o comunque ostacolato l'avvio della causa tramite un qualsiasi altro avvocato.

3.3. - D'altronde, in via generale, nel contratto d'opera intellettuale (arg. ex Cass. 24 marzo 2014, n. 6886), qualora il committente non abbia richiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento del danno, come per l'appunto si verifica nel caso di specie, il professionista mantiene il diritto al compenso della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

4.- Quanto infine alla condanna per responsabilità aggravata – richiesta in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 1 da parte opponente – si osserva:

a) vero è che l'Avv. M.G., in sede di comparsa di risposta, ha riferito di aver collaborato con varie società nelle quali la famiglia R (il cui Sig. F. R. è socio unico dell'odierno opponente) aveva ed ha rilevanti interessi, società che elencava, con esclusione di una, che si riservava di indicare all'atto del deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., ove necessario; come pure è vero che, trattandosi di "altra società" (cioè di società diversa dalla VCM), la relativa indicazione non era assolutamente



rilevante; senonché, anche alla luce dell'ulteriore sviluppo processuale, sfugge a questo Giudice per quale ragione l'Avv. G. con la suddetta mancata indicazione (pur non necessaria e forse financo inopportuna) avrebbe cercato di intimidire la controparte; in particolare sfugge quale danno la mancata indicazione abbia potuto arrecare a parte attorea e in particolare sfugge la ragione per la quale detto preteso danno dovrebbe avere un importo sostanzialmente analogo all'importo azionato in sede monitoria dal legale, oggi opposto;

b) vero che l'Avv. G. in sede di comparsa di risposta ha formulato riserva di fare valere in separato giudizio propri pretesi crediti per attività rese e ancora non parcellate; senonché – a prescindere dal rilievo che allo stato l'unica azione promossa dall'Avv. G. è quella oggetto del presente giudizio – una eventuale declaratoria di inammissibilità potrà essere fatta soltanto dal Magistrato assegnatario di detto eventuale futuro "separato giudizio";

c) vero è che la società VCM, odierna opponente, e la G. A. srl (cioè due società riconducibili al gruppo R. già cliente dell'Avv. G.) in data 2 maggio 2011 si sono visti notificare un atto di precetto da parte della ditta individuale V.C. (principale antagonista della società VCM, che dal predetto comprò l'azienda), come pure è vero che detto precetto vede come domiciliataria l'Avv. G. (si cfr. i documenti 23 e 24 delle produzioni di parte opponente); senonché, il fatto che in detti atti sia stato eletto come domicilio lo studio dell'avv. G., in difetto di qualsivoglia ulteriore elemento, non significa affatto che l'Avv. G. abbia assunto incarichi di controparti di VCM e contro ex clienti (come invece afferma parte opponente); d'altronde lo stesso procuratore di parte opponente deve essere stato consapevole dell'inconsistenza di detta argomentazione ai fini di una condanna per responsabilità aggravata, in quanto detti documenti sono stati allegati alla terza memoria di cui all'art. 183 esclusivamente a sostegno dell'assunto che la notifica di tali atti avrebbe recato ostacolo "alla definizione consensuale della controversia".

5.- Quanto infine alla problematica del riconoscimento del danno da svalutazione monetaria su base Istat, effettuato in sede di decreto opposto, si rileva: a) in via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, in sede di decreto ingiuntivo, su richiesta del creditore ricorrente, che deve dedurre l'esistenza di tale danno, anche facendo riferimento a presunzioni o a dati di comune esperienza, il debitore può essere condannato a pagare non solo l'importo della obbligazione pecuniaria inadempita e gli interessi di mora, ma anche il risarcimento del danno in misura corrispondente alla svalutazione monetaria della somma dovuta, mediante riferimento agli indici Istat; b) nel caso di specie, l'Avv. G., non si è limitato a dedurre il maggior danno facendo espresso riferimento al ricorso praticato al credito bancario, ma, a seguito dell'opposizione, ha anche prodotto copia della documentazione bancaria inerente l'attività professionale per gli anni 2008 (secondo semestre), 2009 e 2010 (primo semestre) dalla quale si ricava l'effettivo addebito di interessi passivi e commissioni durante il periodo della mora debendi di VCM srl e la



ricollegabilità degli stessi anche al ritardo intervenuto nel pagamento delle parcelle per cui è processo (si cfr. il doc. 29 delle produzioni di parte opposta).

Per tutte le ragioni che precedono l'opposizione non può essere accolta e parte opponente deve essere condannata, in favore di parte opposta, alla rifusione delle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica nella persona del dr. Pasquale Gianniti, definitivamente pronunciando sulle domande e sulle eccezioni dei Procuratori delle parti, lette le conclusioni dei Procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge la dispiegata opposizione; e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che liquida in complessive euro 5.000 (di cui 1300 euro per la fase di studio, 1200 per la fase introduttiva; 1200 per la fase istruttoria e 1300 per la fase decisoria), oltre accessori nella misura di legge.

Bologna, 11 agosto 2014

Il Giudice
Dott. Pasquale Gianniti



